

Onere del disconoscimento della scrittura privata - Presupposto – Cass. n. 18919/2020

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verifica - disconoscimento - Onere del disconoscimento della scrittura privata - Presupposto - Provenienza del documento dalla parte contro la quale è prodotto - Documento firmato da due parti del giudizio - Disconoscimento da parte di uno solo - Effetti.

L'onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, oppure da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente; ne consegue che in presenza di un documento firmato da due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconoscimento operato da uno di essi spiega effetti limitatamente alla sua posizione processuale, mentre nei confronti dell'altro firmatario il documento spiega piena efficacia probatoria.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18919 del 11/09/2020 (Rv. 659173 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_214](#), [Cod_Proc_Civ_art_215](#), [Cod_Civ_art_1387](#), [Cod_Civ_art_2702](#), [Cod_Civ_art_2204](#), [Cod_Civ_art_2206](#), [Cod_Civ_art_2207](#), [Cod_Civ_art_2209](#), [Cod_Civ_art_2210](#)

CORTE

CASSAZIONE

18919

2020